

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 729 in data 29/06/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI PER POMPE INFUSIVE INFUSOMAT COMPACT PLUS PER 24 MESI - CIG 8805011CED. INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

Determinazione n. 729 in data 29/06/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI PER POMPE INFUSIVE INFUSOMAT COMPACT PLUS PER 24 MESI - CIG 8805011CED. INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;
- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- a seguito dell'istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:
- con Determinazione n. 142 in data 09/02/2021 è stata aggiudicata alla Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A. di Milano la fornitura di pompe infusionali volumetriche e relativi deflussori per 12 mesi a seguito di Trattativa Diretta con la citata Ditta presente nell'Albo Fornitori costituito dall'Agenzia Nazionale per l'Attivazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), all'interno del piano di riorganizzazione per terapie intensive e semintensive per le forniture di attrezzature, fra cui le pompe volumetriche;
- con nota protocollo 85/2021 del 12/05/2021 e successiva e.mail del 25/05/2021 il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera ha richiesto la fornitura per 24 mesi, di deflussori trasparenti ed opacizzati per infusione, per pompe INFUSOMAT COMPACT PLUS modello 8717050 in utilizzo presso i reparti di Medicina Interna e Medicina Semintensiva;
- con nota protocollo 18847 del 10/06/2021 è stato pubblicato sul sito web aziendale avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda ci sono altri operatori economici, oltre alla Ditta B.BRAUN MILANO S.p.A. in grado di fornire prodotti con caratteristiche tecniche simili o analoghe a quelle descritte nell'avviso stesso, aventi la medesima equivalenza prestazionale;
- il 21/06/2021 è stato fissato quale termine per la ricezione della manifestazione di interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti che trattasi;

Determinazione n. 729 in data 29/06/2021

- entro tale data unicamente la Ditta B.BRAUN MILANO S.p.A. ha manifestato interesse per la fornitura in oggetto;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è presente sul Mercato Elettronico (MePa) di Consip S.p.A., l'affidamento avverrà tramite Trattativa Diretta sulla citata piattaforma telematica;

RITENUTO:

- per le motivazioni sopra indicate di approvare la presente determina a contrarre e conseguentemente indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di deflussori trasparenti e deflussori opacizzati per infusione per pompe INFUSOMAT COMPACT PLUS modello 8717050 per un valore complessivo presunto di Euro 172.000,00 oltre IVA;
- di approvare i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017;

VISTO l'art.113, c.2 del D. L.gs. 50/2016;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Logistica e Acquisti

D E T E R M I N A:

- 1) di approvare la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di deflussori per infusione trasparenti e opacizzati come da richiesta della S.C. Farmacia Ospedaliera;

Determinazione n. 729 in data 29/06/2021

- 2) di indire conseguentemente, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, procedura negoziata sul MePa di Consip per l'affidamento della fornitura di deflussori trasparenti e di deflussori opacizzati per infusione, per 24 mesi, da utilizzarsi sulle Pompe INFUSOMAT COMPACT PLUS modello 8717050 attualmente in uso nei reparti di Medicina Interna e di Medicina Semintensiva, per complessivi Euro 172.000,00 oltre IVA, CIG 8805011CED;
- 3) di approvare i seguenti atti allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale: lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- 4) di accantonare, ai sensi dell'art.113, c.2 del D. L.gs. 50/2016, la somma di Euro 3.440,00 IVA esclusa, pari al 2% dell'importo derivante dal presente atto;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti;
- 6) di individuare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Documento di consultazione – ad oggetto: “Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto”, il Direttore della S.C. DIPSA quale Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara;
- 8) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 729 in data 29/06/2021

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000

Alla A.S.L. BI
S.S. Logistica e Acquisti
Via dei Ponderanesi, 2
13875 PONDERANO BI

Trattativa Diretta telematica tramite CONSIP S.p.A.

OGGETTO: Procedura negoziata sul MePa di Consip, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di deflussori per pompe infusive INFUSOMAT COMPACT PLUS per 24 mesi – CIG 8805011CED.

Il sottoscritto nome _____ cognome _____
nato a (città) _____ prov. _____ il _____
cod. fiscale _____ cittadinanza (solo se straniera) _____
in qualità di Titolare/legale rappresentante/procuratore
dell'Impresa concorrente _____
con sede legale in via _____ città _____
prov. _____ cap _____
P.IVA _____ Cod. fiscale _____
tel _____ fax _____
e-mail _____ pec _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

d i c h i a r a

1. che la fornitura risulta possedere le caratteristiche ed i requisiti indicati nella lettera di invito e relativi allegati;
2. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;
3. che l'offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale tenuto conto degli oneri dovuti per la sicurezza e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente remunerativi;
4. che l'offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta;
5. che i prezzi offerti in gara rimarranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura e che non si varrà pertanto della revisione dei prezzi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
6. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da Consip SpA;
7. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;
8. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012;
9. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del **DURC** e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari;

10. di partecipare alla gara in qualità di singola impresa, consorzio o RTI secondo quanto previsto dal sistema MEPA di Consip SpA;
11. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella presente procedura e suoi allegati e di accettare incondizionatamente quanto in essa indicato;
12. che ai fini della **tracciabilità finanziaria** di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i dati necessari, **a pena di nullità del contratto**;
13. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica sono:
per ciascun nominativo indicare:
cognome e nome
nato a _____ in data _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____
carica ricoperta : rappresentante/legale direttore tecnico socio

data _____

firmato _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità.

Si allega il seguente documento di identità in corso di validità

Allegato_02_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via..... codice fiscale/P.IVA
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopraccitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



Allegato_07_Nomina_resp_esterno

S.O.C. Direzione Medica Ospedale

Direttore f.f: Dott. Francesco D'Aloia
Ospedale degli Infermi
Tel. 015-15153413 / 3414 – Fax. 015-15156506
segreteria.direzionemedicaospedale@aslbi.piemonte.it

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545
www.aslbi.piemonte.it
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016


Preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento definisce che:
 - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
 - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

L'Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del Direttore Generale / Legale rappresentante *pro tempore*

ricorre, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, alla società _____, in qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del



Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, con contratto od altro atto giuridico che abbia la forma scritta, per l'esecuzione della fornitura di che trattasi, e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di trattamento dei dati informatici.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento sono qui di seguito esplicitati:

Ambito e natura del trattamento	Finalità trattamento	Durata	Dati personali	Categorie di interessati
Procedura negoziata sul MePa di Consip, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di deflussori per pompe infusive INFUSOMAT COMPACT PLUS per 24 mesi – CIG 8805011CED	<ul style="list-style-type: none">evidenziare inefficienze ed individuare possibili azioni di miglioramento tramite l'analisi dei comportamenti anomali e il confronto tra le varianti di processo		Dati contenuti nelle banche dati da analizzare, le quali contengono: generalità degli utenti e relativi dati sanitari; generalità dei dipendenti e relative informazioni di operatività	Utenti / Dipendenti coinvolti nei processi considerati

DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

COMPROVA DELLA CONFORMITÀ

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante l'impiego delle misure più opportune, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

Il Responsabile del Trattamento dovrà garantire alla specifica categoria di interessati i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 e i diritti di informazione previsti dalle norme che disciplinano il trattamento dei dati informatici.

Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.

- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare.
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti.
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- il Responsabile a tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili.
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in materia di trattamento di dati informatici.

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento (.....)

Data

Il Responsabile del trattamento

S.S. Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, 22 Giugno 2021	TRATTATIVA DIRETTA - MePa di Consip
Prot. n.	Spett.le Ditta B. BRAUN MILANO S.p.A.
LR/mb	Via V. da Seregno, 14 20161 MILANO

OGGETTO: Procedura negoziata sul MePa di Consip, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di deflussori per pompe infusive INFUSOMAT COMPACT PLUS per 24 mesi – CIG 8805011CED.

Questa Azienda ha necessità di acquistare deflussori trasparenti ed opacizzati per infusione, per pompe INFUSOMAT COMPACT PLUS modello 8717050, meglio descritti al successivo art. 1.

Si chiede, pertanto, a codesta Spettabile Ditta, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016, di formulare la propria migliore offerta secondo le modalità descritte nel seguito.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente : CIG 8805011CED.

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura é la fornitura di deflussori trasparenti e di deflussori opacizzati da utilizzare con le pompe INFUSOMAT COMPACT PLUS modello 8717050 attualmente in uso presso i reparti di Medicina Interna e Medicina Semintensiva della scrivente A.S.L. BI.

A tal fine è richiesta la fornitura di quanto di seguito elencato da utilizzarsi sulle sopra citate pompe:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Quantità presunta per 24 mesi
8700240	Deflussore per pompe volumetriche - SET INFUSOMAT PLUS SAFESET PVC, CON PUNTO INIEZIONE SENZA AGO	24000
8700260	Deflussore SET INFUSOMAT PLUS SAFESET PUR UV PROTECT	4800

L'importo complessivo della fornitura è stimato in Euro 172.000,00 (IVA esclusa), per l'intero periodo contrattuale.

La durata del contratto é di 24 mesi.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione é ammessa agli operatori economici che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti.

Sistema AVCPASS: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) verrà effettuata, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. La ditta dovrà pertanto registrarsi al sistema *AVCpass* secondo le indicazioni operative consultabili sul sito www.anticorruzione.it

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere allegata copia conforme dell'originale della relativa procura.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata sulla piattaforma MEPA entro **il giorno __/__/2021** con le modalità previste per detta procedura telematica e dovrà comprendere:

A) **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** composta da:

- 1) Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000;
- 2) Patto d'integrità, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante della ditta (Allegato_2);
- 3) PASSOE rilasciato dall'ANAC ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC;
- 4) Ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di Euro 20,00 (Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito web www.anticorruzione.it). A dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa, le Ditte concorrenti dovranno allegare, nel medesimo spazio dove verrà inserito il PassoE, alternativamente:

- i. copia della ricevuta di pagamento *on-line* trasmessa via posta elettronica dall'Autorità, nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito;
- ii. l'originale o copia dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.

La Stazione appaltante, ai fini dell'**esclusione** dalla gara della Ditta concorrente, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

- 4) Dichiarazione inerente i flussi finanziari, relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, secondo il modello allegato (**Allegato_3_Dichiarazione_flussi_finanziari**).

La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.

Nel caso in cui la ditta concorrente abbia già partecipato a gare indette da questa Azienda nei precedenti sei mesi, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 L. 241/90, la stessa è esonerata dal presentare la dichiarazione, avendo cura di indicare la gara per la quale è stata presentata.

B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:

- 1) dettagliata documentazione e/o brochure tecniche dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana completa di tutte le caratteristiche tecniche;
- 2) **dichiarazione** di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20.02.2007, secondo il modulo allegato alla presente nota - **Allegato 5** - da restituire compilato e firmato dal Rappresentante Legale della Ditta completo di documento di identità;

C) "OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo lo schema previsto nell'"Allegato_Offerta_economica", firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi

- 1) Codice identificativo Gara;
- 2) prezzo unitario onnicomprensivo degli oneri di fornitura;
- 3) importo complessivo della fornitura;
- 4) percentuale dell'IVA applicabile;
- 5) validità dell'offerta minimo 6 mesi;
- 6) oneri aziendali per la sicurezza;
- 7) ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto.

D) Patto di integrità

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall'ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e l'incameramento della cauzione provvisoria.

A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta presentata in risposta alla presente procedura, sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la "fornitura di diverse tipologie di beni" settore "Sanità, ricerca welfare" ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.

La presente procedura non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti della Ditta, costituendo la medesima le condizioni particolari del contratto di fornitura, che si perfezionerà nel momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante.

L'A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l'offerta presentata.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d'impresa, esclusione dell'IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione della fornitura è riservata all'amministrazione e, pertanto, il presente invito non impegna la stessa.

La Ditta appaltatrice rimane giuridicamente vincolata a quanto offerto dal momento della presentazione dell'offerta mentre l'A.S.L. dal momento dell'avvenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

La partecipazione alla presente procedura non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente.

ART. 3.1 - MODALITA' APERTURA DELL'OFFERTA

In data __/__/2021, alle **ore 10**, con le modalità previste dalla piattaforma MEPA per le procedure telematiche, si procederà all'apertura della "Busta" contenente la documentazione amministrativa e alla conseguente verifica della corrispondenza a quanto richiesto ai fini dell'approvazione. In seguito all'approvazione dei documenti presentati si procederà con l'apertura dell'offerta tecnica ed economica.

ART. 4 - PRESTAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Cauzione definitiva

Ai sensi all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti all'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti dall'Azienda, in caso di ricorso a terzi, è richiesto all'aggiudicatario il versamento di una cauzione pari al 10% dell'importo presunto di affidamento.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dal D.Lgs. 50 /2016, art. 93, commi 2 e 3, e cioè:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato;
- b) da fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell' albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93.

La fidejussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento.

4.2. Affidamento e stipula del contratto

A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta presentata in risposta alla presente richiesta di offerta, sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute nella presente lettera di richiesta preventivo, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la "fornitura di diverse tipologie di beni" settore "Sanità, ricerca welfare"; ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.

In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle causa di esclusione, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, verrà disposta la decadenza dall'affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

4.3. Ordinativi di consegna del materiale

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne del materiale oggetto di fornitura franco Magazzino Farmaceutico dell'ASL BI dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

La merce dovrà essere consegnata, in seguito all'emissione di regolare ordine da parte dell'ASL BI, entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi; in caso di ritardo, dovranno essere immediatamente assicurate, senza aggravio economico, soluzioni alternative, da concordare con la Struttura interessata, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività.

Eventuali richieste di consegna urgente dovranno essere evase entro 24 ore lavorative dall'ordine. Qualora ciò non sia possibile, la Ditta aggiudicataria provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, il quale potrà concordare la consegna parziale in attesa di ricevere la merce restante.

I documenti di trasporto dovranno indicare:

- luogo di consegna della merce,
- data e numero di ordine,
- numero del Lotto di produzione dei singoli prodotti e data di scadenza.

La Ditta aggiudicataria deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto e, qualora le confezioni appaiano danneggiate compromettendo la qualità della merce contenuta, provvedere alla loro sostituzione su richiesta della Struttura ordinante.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna almeno 3/4 della loro validità.

4.4. Controllo quali-quantitativo

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dall'ASL BI.

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all'atto della consegna da parte del Magazzino Farmaceutico. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, mentre la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione entro due giorni lavorativi con materiale idoneo.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

L'ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

4.5. Garanzia ed assistenza tecnica.

La fornitura dovrà essere garantita – per la qualità dei materiali e dei componenti, per il corretto funzionamento, per la qualità delle prestazioni garantite in offerta – per un periodo minimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'avvenuta verifica di conformità della merce.

4.6. Fatturazione e Pagamento dei corrispettivi.

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI, in seguito al completamento della procedura di accertamento della conformità della merce.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto” di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall’installazione della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’ASL BI ai sensi dell’art. 177 D.Lgs. 163/2006.

4.7. Quinto d’obbligo

Il contratto può essere modificato nei soli casi previsti dall’art.106 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all’importo di aggiudicazione. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

4.8. Tutela della privacy

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Fornitore/Contraente dovrà impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L’A.S.L. BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, ricorre al Fornitore/Contraente quale Responsabile del Trattamento, mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto, che si intende integralmente richiamato nel presente contratto, è quello di definire le condizioni in base alle quali il Fornitore/Contraente, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, pertanto, all’allegato “Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento” (Allegato_07) per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale.

4.9. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

4.10. Spese, Imposte e Tasse

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell’IVA.

4.11. Penalità

L'ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, in ogni caso di verificata violazione di tali norme:

- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna allo 0,5% dell'importo complessivo del contratto;
- in caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 1 % dell'importo complessivo del contratto della fornitura aggiudicata per ogni inadempienza, al netto di IVA;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

L'Asl Bi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali crediti della Ditta.

4.12. Clausola risolutiva

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l'ASL può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata della fornitura;

- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016.
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- ulteriori inadempienze dell'Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- comminazione di tre penali per ritardata consegna;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento.

4.13. Controversie

Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non

riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

4.14. Norme Comuni

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L..

4.15. Responsabile del Procedimento

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, é RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Sig.ra Monica Baldi, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015.15153448, e-mail: monica.baldi@aslbi.piemonte.it)

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELLA S.S.
LOGISTICA E ACQUISTI
Dott.ssa Leila ROSSI**

Allegato offerta economica

**Procedura negoziata sul MePa di Consip, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di deflussori per pompe infusive
INFUSOMAT COMPACT PLUS per 24 mesi - CIG 8805011CED**

Ragione sociale ditta:

Codice Prodotto	Descrizione	Q.tà presunta per 24 MESI	Prezzo unitario	Importo complessivo per 24 MESI - (IVA esclusa)	Aliquota IVA applicabile	Tempi di consegna dal ricevimento dell'ordine
8700240	Deflussore per pompe volumetriche - SET INFUSOMAT PLUS SAFESET PVC, CON PUNTO INIEZIONE SENZA AGO	24000				
8700260	Deflussore SET INFUSOMAT PLUS SAFESET PUR UV PROTECT	4800				
			IMPORTO COMPLESSIVO per 24 MESI			

di cui:

oneri aziendali per la sicurezza €

Sconto percentuale sul listino in vigore _____ %

Offerta n. _____
del _____

Allegare documento di identità in corso di validità

Firma del Legale Rappresentante

C. 35/2010

**MODELLO PER LE DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI CANDIDATI
IN ORDINE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
(ai sensi della L. n° 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.)

Il sottoscritto
nato a il
residente a (prov.)
in via/c.so/p.zza n.
Codice fiscale ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____
Cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana):
in qualità di
e quindi di legale rappresentante della Ditta
con sede in c.a.p.
via n. tel. Fax
e-mail Codice fiscale

Partita IVA
consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA

1. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai pagamenti della Fornitura sopra riportata sono:

Istituto Agenzia IBAN

2. che le persone delegate ad operare sul conto sopra menzionato sono:

- 1..... CF
- 2..... CF
- 3..... CF
- 4..... CF
- 5..... CF

Data.....

Timbro e Firma

.....

Per la presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 3 del sopra riportato D.P.R., occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

La sottoscrizione della presente impegna anche alla comunicazione di ogni possibile variazione dei dati sopra esposti, mediante comunicazione di un nuovo modello.

Con la sottoscrizione della presente codesta ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Il contratto con codesta Ditta si intenderà risolto nel caso in cui avvengano transazioni relative alla presente commessa senza avvalersi degli strumenti previsti dal sopra indicato articolo.

Sui documenti relativi a ciascuna transazione relativa alla presente fornitura dovrà essere sempre riportato il Codice Identificativo Gara (CIG) sopra indicato e riportato anche sul relativo ordine di acquisto/affidamento.